



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "Maria Montessori" RONCO
BR.NO/SULBIATE

Via IV Novembre, 7 – 20884 Sulbiate (MB) – tel. 039/623775 - fax
039/6840862

Codice fiscale 94037050153 - codice meccanografico scuola MIIC8DJ008

e-mail: miic8dj008@istruzione.it

posta elettronica certificata: miic8dj008@pec.istruzione.it

codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9M8S

Sulbiate, 29/12/2015


Circ. n. 77

A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2016

Si porta a conoscenza la circolare MIUR 1812 del 23/12/2015 inerente l'argomento indicato in oggetto con preghiera di prestare attenzione alla scadenza fissata.

Cordiali saluti.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Maria Lucia Lecchi

Firma apposta ai sensi dell'art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93


Seguirà una successiva circolare contenente tutte le indicazioni operative in merito alla modulistica da inviare a questo Ufficio per l'istruttoria delle pratiche di pensione e buonuscita.

Per quanto concerne ulteriori chiarimenti sulla normativa si rimanda alla circolare ministeriale di cui all'oggetto.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il dirigente
Claudio Merletti

Allegati



Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2016.

Indicazioni operative.

Contenuto in Comunicazioni, Dirigenti
Argomenti: Pensioni, Trattamento di quiescenza

In allegato requisiti per il diritto al trattamento di quiescenza nel 2016.

Direzione Generale
Ufficio XI – Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza
Posta Elettronica Certificata: uspm@postacert.istruzione.it

Prot. n. MIUR AOOUSPMB R.U. 1812
Monza, 23 dicembre 2015

Ai dirigenti scolastici
delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado
Monza e Brianza

Oggetto: **D.M. n. 939 del 18.12.2015 e C.M. prot. n. 40816 del 21.12.2015. Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2016. Indicazioni operative.**

Si informano le SS.LL. che sulla rete Intranet e sul sito web del M.I.U.R. sono state pubblicate le note ministeriali di cui all'oggetto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni punti contenuti nelle citate note:

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 1/9/2016 PERSONALE SCUOLA

Per il personale di ruolo DOCENTE, compreso gli insegnanti di religione, ed ATA le domande di cessazione dal servizio, nonché le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, con decorrenza 1/9/2016, devono essere presentate **improrogabilmente entro il 22/01/2016**, utilizzando *esclusivamente* la procedura web POLIS "istanze on line" disponibile nel sito Internet del Ministero (www.istruzione.it).

Prima di accedere alle istanze-on-line, il personale interessato deve aver effettuato la procedura di registrazione, così come indicato con nota MIUR nr. 8 del 07/01/2014.

Nella domanda gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque, o di restare in servizio, qualora venga accertata la mancanza dei requisiti.

La procedura on line è l'unica ammessa dalla normativa.

Non verranno accolte domande di cessazione presentate in forma cartacea; unica eccezione è prevista per il personale in servizio all'estero.

Sempre entro il 22/01/2016 le domande possono essere revocate effettuando tramite POLIS la cancellazione.

Si ricorda che la revoca dopo il 22/01/2016 è ammessa solo ove non ricorra il diritto a pensione.

Per i Dirigenti Scolastici il termine della presentazione dell'istanza di cessazione è fissato al **28/02/2016**, stabilito dall'art.12 del CCNL 15/7/2010 area V della Dirigenza, utilizzando *esclusivamente* la procedura web POLIS. Sempre entro la medesima data l'istanza può essere revocata.

ISTANZE DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE CON CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

La richiesta va formulata con unica istanza on-line e gli interessati devono esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio *ovvero* la permanenza a tempo pieno, qualora fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Destinatari di tale disposizione sono esclusivamente coloro che hanno raggiunto "quota 96" entro il 31/12/2011 senza aver compiuto 65 anni di età e coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata nel 2016 (41a 10m per le donne – 42a 10m per gli uomini) e non hanno ancora compiuto il 65° anno di età.

COLLOCAMENTI A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI DI ETÀ

Saranno collocati a riposo d'ufficio:

3. tutti coloro che compiono 65 anni entro il 31/08/2016, nati tra il 01/09/1950 ed il 31/8/1951, se in possesso dei requisiti maturati entro il 31/12/2011, indicati nell'allegato 1;
4. dipendenti che compiono 66 anni 7 mesi entro il 31/8/2016 non in possesso dei requisiti di cui al punto 1 ed in possesso del minimo contributivo;

Il personale di cui al punto 1,e 2 dovrà, pertanto, presentare istanza on-line, in caso contrario sarà collocato a riposo d'ufficio.

ISTANZE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

La medesima scadenza del 22/01/2016 è prevista per le domande di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, unica possibilità prevista dal Decreto Legge n.90/2014 art.1 che ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE DIRETTA ORDINARIA

Oltre alla domanda di cessazione, è **OBBLIGATORIA** la domanda di pensione che dovrà essere inviata direttamente all'ente previdenziale *esclusivamente* attraverso la seguente modalità:

4. Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'INPS *ex gestione* INPDAP, previa registrazione.
5. Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (tel. n. 803164)
6. Presentazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Laddove l'istanza di pensione non venisse presentata in una delle modalità sopra indicate, la pensione non potrà essere erogata.

Seguirà una successiva circolare contenente tutte le indicazioni operative in merito alla modulistica da inviare a questo Ufficio per l'istruttoria delle pratiche di pensione e buonuscita.

Per quanto concerne ulteriori chiarimenti sulla normativa si rimanda alla circolare ministeriale di cui all'oggetto.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il dirigente
Claudio Merletti

Allegati



Titolo: Allegato 1 (0 click)

Etichetta:

Filename: allegato-1-3.pdf

Dimensione: 267 kB

CM/ic

Il funzionario responsabile
Clarita Ianne
tel 039 9718247
email: clarita.ianne.mi@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI - Monza e Brianza

Allegato 1

Requisiti per il diritto al trattamento di quiescenza nel 2016

REQUISITI ANTECEDENTI alla RIFORMA FORNERO

Possono presentare istanza coloro che **al 31/12/2011** hanno i seguenti requisiti:

"QUOTA 96" senza arrotondamenti, fermo restando il possesso di anni 60 di età e 35 anni di contributi, l'ulteriore anno per raggiungere la quota 96 può essere ottenuto sommando l'età e l'anzianità in anni, mesi e giorni.

COMPIUTO QUARANTENNIO (39a 11m 16g) indipendentemente dall'età

PENSIONE DI VECCHIAIA: 65 anni di età per gli uomini – 61 anni di età per le donne, con almeno 20 anni di contributi (15 anni per chi è in possesso di anzianità contributiva di almeno un giorno al 31/12/92)

NUOVE REGOLE PREVISTE DALLA L. 214 DEL 22/12/2011 - RIFORMA FORNERO
requisiti previsti nel 2016 per chi non rientra nei precedenti

PENSIONE DI VECCHIAIA :

età 66 anni e 7 mesi di età compiuti entro il 31/8/2016 (collocamento d'Ufficio) o a domanda se compiuti entro il 31/12/2016 con almeno 20 anni di contribuzione.

PENSIONE ANTICIPATA:

Si può conseguire, a domanda, al compimento per l'anno 2016 di 41 anni e 10 mesi di anzianità di servizio per le donne e 42 anni e 10 mesi di anzianità di servizio per gli uomini, a prescindere dall'età, e da possedersi entro il 31/12/2016.

Il personale che accede alla pensione anticipata con età inferiore a 62 anni è soggetto alla penalizzazione prevista dall'art.24 c.10 della L. 214/2011. La norma prevede una penalizzazione nel caso il cui l'anzianità contributiva non derivi interamente da prestazione effettiva di lavoro. Rientrano nella prestazione effettiva di lavoro: astensione obbligatoria di maternità - servizio militare –i nfortunio – malattia - cassa integrazione ordinaria - permessi per donazione sangue - congedi parentali per maternità e paternità di cui al D.LVO 151/2001.

OPZIONE ALLA PENSIONE CON CALCOLO CONTRIBUTIVO PER LE DONNE(L. 243/04)

Le donne che optano per la pensione liquidata interamente con il sistema contributivo il requisito previsto, da possedere entro il **31/12/2014**, è di 57 anni e 3 mesi di età (v.circ. 37 ex Inpdap del 14.3.2012) ed una contribuzione pari o superiore a 35 anni.

TALI PENSIONI NON SONO SOGGETTE AD ALCUNA PENALIZZAZIONE

Questo ufficio potrà fornire ulteriori indicazioni non appena saranno pubblicate le disposizioni ancora in sospeso, riguardanti la VI salvaguardia e la proroga opzione donna.

